

Avv. ADOLFO PESARESI  
Via Tavemelle, 69 - 60128 ANCONA  
Tel. 071 205270 - Fax 071 2818351  
e-mail: apesare@tin.it



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone

- Sezione Civile -

in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale per  
gli Affari Contenziosi dell'anno 2010, vertente

tra

[redacted]  
[redacted], elettivamente domiciliato in  
Frosinone, via Aldo Moro n. 222, presso lo studio dell'avv. Luigi Pellegrino,  
rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Pesaresi, con studio in Ancona, piazza  
Kennedy n. 13, per procura a margine dell'atto di citazione

attore

[redacted], in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Frosinone, via del

[redacted]  
per procura generale alle liti atto notaio [redacted] del  
17.3.2009 rep. 48231 racc. 13158

convenuta

OGGETTO: accertamento negativo del credito e pagamento somme.

**Motivi della Decisione**

1. [redacted] ha evocato in giudizio [redacted]  
s.p.a., e dedotto:
  - di aver intrattenuto con essa il rapporto di conto corrente n. 1541,  
già 6/55, aperto in data 14.1.1992;
  - che, in data 7.4.2000, in relazione allo stesso conto corrente, era stata  
pattuita una modifica delle condizioni contrattuali;

- che entrambe le pattuizioni non erano state sottoscritte dalla banca convenuta, che aveva sottoscritto unicamente per approvazione delle clausole vessatorie;

- che la Banca nel corso del rapporto aveva addebitato competenze non dovute, ed in particolare:

1) in violazione del disposto dell'art. 1284 co. 3 c.c., nel contratto di conto corrente originario si faceva riferimento per la determinazione del tasso di interesse ultralegale alle condizioni praticate sulla piazza (art. 7), ed in effetti la banca sino al 7.4.2000 aveva così determinato il tasso di interesse concretamente applicato;

2) la banca aveva addebitato la c.m.s. in assenza di apposita pattuizione, e di una idonea causa giustificatrice;

3) erano state addebitate spese non previste nei contratti, in particolare le spese di tenuta conto;

4) nel corso del rapporto di conto corrente la banca aveva applicato interessi anatocistici, frutto di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori semplici (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditor);

5) la misura degli interessi applicati dalla banca aveva superato il c.d. tasso soglia previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108;

6) nel corso del rapporto la banca aveva effettuato il c.d. "gioco delle valute", cioè l'illegittima antergazione e postergazione delle stesse rispetto alla data in cui la banca aveva effettivamente acquistato o perso la disponibilità del denaro;

7) la banca aveva operato la variazione unilaterale dei tassi di interesse in senso sfavorevole al correntista e in assenza di comunicazione.

Ciò premesso, la parte attrice ha chiesto al tribunale di dichiarare la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta; di dichiarare la nullità parziale del medesimo contratto, in particolare delle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali ed usurari, dell'anatocismo trimestrale e della c.m.s.; di dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute; di ricalcolare l'ammontare delle somme a debito e a credito delle parti dall'inizio del rapporto sulla base della dedotta nullità delle clausole impugnate, e condannare la banca convenuta alla restituzione all'attore di tutte le somme di cui lo stesso risulterà creditore all'esito degli accertamenti di cui sopra,

quantificate prudenzialmente in € 13.971,06, ovvero nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

[ ] si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebitto; nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree; con vittoria di spese.

E' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, ed infine all'udienza del 26.7.2016 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi rispettivamente al foglio depositato all'udienza del 3.7.2015 e alla comparsa di risposta, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

#### Motivi della decisione

##### 1. Sull'eccezione preliminare di merito.

La parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della parte attrice alla ripetizione degli addebiti, che si pretendono illegittimi, operati nei dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.

Sul punto vanno richiamati ed applicati i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota pronuncia n. 24418/2010:

- L'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale;
- la prescrizione decorre: a) nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"; b) qualora, invece,

durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato versamenti tali da poter essere considerati alla stregua di pagamenti passibili di ripetizione (ove risultino indebiti) - con ciò intendendosi i pagamenti che abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè i versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento - la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati.

In applicazione di detti principi, è stato chiesto al consulente tecnico d'ufficio, chiamato ad effettuare il ricalcolo del saldo dei conti correnti oggetto del presente giudizio espungendo le poste a vario titolo illegittimamente addebitate, di escludere dalle rettifiche contabili tutte le scritturazioni a debito del correntista per capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni e spese non validamente pattuite, eseguite extra fido e seguite da versamenti del correntista in data anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 19.4.2010.

Il consulente nominato, dott. [REDACTED], attenendosi al criterio dettato dal giudice istruttore e giungendo a conclusioni pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, ha rilevato che non vi è alcuna scrittura in atti da cui risulti la concessione di un affidamento, ma, dall'analisi degli estratti conto scalari, ovvero dall'individuazione della base di calcolo della c.m.s. e del limite per lo scaglione di tasso riportato negli scalari, ha potuto evincere l'esistenza di un affidamento in favore del correntista, e ha mantenuto le competenze addebitate nel periodo anteriore al 26.4.2000 (in realtà avrebbe dovuto considerare il periodo anteriore al 19.4.2000, data di notifica della citazione, e non al 26.4.2000, data di deposito della stessa, ma la parte attrice nulla ha osservato in merito) quando il saldo del conto era uno scoperto extra-fido, con il risultato di cui si dirà.

Dunque, l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta nei limiti suddetti.

## 2. Nel merito della controversia.

Passando all'esame del merito, la parte attrice ha chiesto accertarsi l'inesistenza totale o parziale del credito vantato dall'istituto bancario convenuto, asserendo che esso è stato determinato da clausole contrattuali affette da nullità, o che in ogni modo sia privo di titolo, nonché la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente riscosse.

Priva di pregio è la contestazione relativa alla mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto di credito: infatti, entrambe le pattuizioni, quella del 14.1.1992 e quella del 7.4.2000, recano le sottoscrizioni dell'incaricato della banca, che, anche se poste dopo l'elenco delle clausole vessatorie, sono riferibili all'intero contratto, in quanto, come è noto, è solo il correntista che deve sottoscrivere specificamente le clausole vessatorie.

Procedendo nell'esame delle contestazioni, l'attrice ha allegato, a sostegno della domanda di accertamento (negativo) e di ripetizione di indebito: 1) l'illegittima contabilizzazione a debito d'interessi ultralegali, perché determinati in base ad una clausola nulla (c.d. usi su piazza); 2) l'illegittimo addebito della c.m.s., non pattuita e comunque priva di idonea causa giustificatrice; 3) l'illegittimo addebito di spese non pattuite; 4) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 5) l'illegittima applicazione di interessi usurari; 6) l'illegittima antergazione e postergazione delle valute; 7) la variazione unilaterale dei tassi di interesse in senso sfavorevole al correntista e in assenza di comunicazione.

Va premesso che il consulente ha accertato la mancanza degli estratti conto dall'apertura (14.1.1992) al 31.12.1992.

Ai sensi dell'art. 119 co. 4 T.U.B., *"il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"*; nel caso di specie, il correntista ha dato dimostrazione di aver richiesto gli estratti conto integrali prima dell'introduzione del giudizio, il giudice, di conseguenza, ha ordinato alla banca l'esibizione di detta documentazione, e la banca ha prodotto gli estratti, tranne quelli relativi al periodo suddetto. Sennonché, alla luce del limite posto dalla norma citata al diritto del correntista di accedere alla

documentazione bancaria, e considerato che la causa ha ad oggetto un'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, si deve ritenere che non possa essere addebitata all'istituto la mancata conservazione di estratti conto risalenti a più di dieci anni prima della richiesta. Pertanto, correttamente il consulente ha operato il ricalcolo partendo dal saldo (negativo) riportato dal primo estratto disponibile. Va rilevato, comunque, che il consulente di parte attrice non ha fatto pervenire al c.t.u. alcuna osservazione alla relazione peritale, prestando così acquiescenza ai criteri di calcolo adottati dal medesimo.

2.1 La parte attrice ha lamentato, *in primis*, l'illegittima contabilizzazione a debito di interessi ultralegali, in quanto determinati in base ad una clausola nulla (c.d. usi su piazza).

Come è noto, l'obbligo della forma scritta previsto per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, potendo tale obbligo essere adempiuto anche *per relationem*; tuttavia, è pur sempre necessario, a pena di nullità della clausola, che i criteri richiamati siano obiettivamente individuabili, non essendo a tal fine sufficiente, in mancanza di una disciplina vincolante del saggio, il riferimento generico alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" (per tutte: Cass. n. 3181/2008). Anche nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. n. 154/1992, e del successivo testo unico sulla disciplina bancaria – che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza – la convenzione relativa agli interessi è da ritenere validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, co. 3 c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati (Cass. n. 5675/2001).

Nel caso di specie, il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 14.1.1992, quindi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e all'art. 7 prevede che: "Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura"; sennonché, nello stesso contratto, nella prima pagina, le parti hanno espressamente pattuito il tasso degli interessi debitori e creditori da applicare al rapporto, per cui non vi è alcuna

ragione di applicare il tasso legale. Pertanto, il consulente ha correttamente applicato i tassi convenzionalmente stabiliti, come previsti nell'originario contratto del 1992, e come variati per effetto della pattuizione del 2000, salvo quanto si dirà circa l'esercizio dello *ius variandi*.

2.3 Quanto alla commissione di massimo scoperto, la parte opponente ne invoca la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ed illiceità della causa.

Prima degli interventi normativi succedutisi tra il 2009 e il 2012, l'espressione «commissione di massimo scoperto» è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo (commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) - e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo.

Ciò premesso quanto alla mancanza di una nozione unitaria di commissione di massimo scoperto, si osserva che mentre una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole che prevedono il pagamento della commissione di massimo scoperto sono nulle per difetto di causa, altra più condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia per certo una sua causa legittima, in quanto, come pure riconosciuto dalla corte di legittimità, costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. n. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro. Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è quantificata attraverso il limite massimo della somma utilizzata nel periodo: ciò è

perfettamente in linea con lo schema causale sopra indicato giacché l'impiego di tale importo trova ragione proprio nel fatto che questo sia stato messo a disposizione del cliente. Quanto all'oggetto della prestazione, la giurisprudenza ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che:

a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità;

b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In assenza di tali requisiti non si potrebbe ravvisare l'esistenza di un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria (non potendosi ritenere che il cliente abbia prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e delle sue conseguenze economiche) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca priva di base giuridica.

Nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto è stata oggetto di apposita pattuizione in entrambi i contratti, quello originario del 1992 e quello modificativo del 2000, nei quali sono stati specificati sia l'importo sia il criterio di calcolo della commissione, espressamente definita di massimo scoperto, e quindi, com'è prassi, applicata sulla punta massima di scoperto del periodo di riferimento.

2.4 Ancora, la parte attrice ha dedotto che nel corso del rapporto sarebbero state addebitate spese non pattuite.

Il consulente, nell'effettuare il ricalcolo, ha eliminato tutte le spese e gli oneri non oggetto di apposita pattuizione contrattuale.

2.5 Il punto della domanda con cui si denuncia l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondato, nei limiti e per le ragioni appresso indicate, e con i risultati di cui si dirà.

Il c.d. anatocismo bancario è attualmente disciplinato dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) - introdotto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e modificato dall'articolo 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e poi dall'articolo 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n.



18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49 - che ha attribuito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con deliberazione del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43) il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che:

1) l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;

2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;

3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera (cioè a decorrere dal 22 aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale).

Quanto ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R., l'art. 7 della delibera consente la capitalizzazione degli interessi sul saldo periodico del conto, previo adeguamento delle condizioni contrattuali entro il 30 giugno 2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.

Ciò premesso quanto alla validità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati (o adeguati) dopo l'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale devono invece essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. le clausole che prevedevano la

capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente anteriormente all'adeguamento imposto dalla deliberazione del C.I.C.R. (Cass. n. 2374/1999, Cass. n. 3096/1999, Cass. n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003; Cass., Sez. Un., n. 21095/2004; Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).

Al riguardo si è osservato che:

a) l'art. 1283 c.c. – che contiene una disposizione a carattere imperativo e come tale inderogabile dalle parti - ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre (qualora venga proposta una domanda giudiziale, ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi);

b) l'art. 1283 c.c. potrebbe essere derogato da usi contrari a carattere normativo (artt. 1 e 8 prel.), consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo, ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (*opinio juris ac necessitatis*);

c) deve escludersi che sia mai esistita una consuetudine normativa in virtù della quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo potessero essere capitalizzati ogni trimestre;

d) nessun rilievo possono assumere al riguardo le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione Bancaria Italiana - ABI), trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate, aventi natura pattizia e quindi idonee a determinare un uso meramente negoziale;

e) l'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi prima di Cass. 2374/1999 non ha mai affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria avente i caratteri dell'uso normativo, essendosi la Cassazione limitata ad affermare - sulla base di un dato di comune esperienza - che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, senza che tale prassi derogatoria possa assurgere al rango di regola generale ed astratta e, quindi, a fonte del diritto;

f) non vi è alcun elemento idoneo a giustificare la conclusione che esistesse, prima del 1942, un uso normativo inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito;

g) la comune esperienza insegna che i clienti delle banche si adeguavano all'inserimento di tali clausole non perché ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, clausole che non erano suscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva un presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Tali principi sono stati definitivamente ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 21095/2004, che ha espressamente escluso che un uso normativo relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca possa fondarsi sulla giurisprudenza formatasi a partire da Cass. n. 6631/1981 (che riconobbe la legittimità della relativa clausola contrattuale) e costantemente seguita dai giudici di legittimità fino al *revirement* del 1999.

In applicazione di tali principi va dunque dichiarata la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che nel contratto del 14.1.1992 prevedeva la chiusura contabile trimestrale del conto corrente che risulti a debito e la capitalizzazione degli interessi passivi maturati sulle somme dovute dal cliente alla banca, con conseguente diritto per il cliente di ripetere gli eventuali pagamenti già effettuati a tale titolo.

Dichiarata la nullità della clausola contrattuale che consente la capitalizzazione trimestrale, e posto che il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista devono infatti essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. Un., 24418/2010). Va precisato che, nel caso di specie, la banca convenuta ha dato atto di aver depositato, in allegato n. 4 alla comparsa di risposta, prova dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adeguamento alla delibera C.I.C.R. del 2000, ma tale documento non si rinviene nel fascicolo di parte, per cui non vi è alcuna prova dell'avvenuto adeguamento; né è possibile valorizzare a tal fine la comunicazione di adeguamento che il c.t.u. ha rinvenuto in allegato all'estratto conto al 30.6.2000 (all. 13 alla relazione peritale), sia perché

la delibera C.I.C.R. prevedeva che l'adeguamento avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sia perché non vi è prova che tale avviso sia stato effettivamente comunicato al correntista. Inoltre, nella pattuizione modificativa delle condizioni economiche del rapporto intervenuta in data 7.4.2000 non vi è traccia di una nuova regolamentazione anche della periodicità di capitalizzazione pattuita nel 1992. Pertanto, correttamente il consulente ha svolto una seconda ipotesi di calcolo (1.B), nella quale ha espunto dal conteggio la capitalizzazione degli interessi sino alla chiusura del rapporto, e alla quale si farà, dunque, riferimento del quantificare le somme dovute alla parte attrice.

2.6 Quanto alla verifica del superamento della soglia di usura, demandata d'ufficio al consulente, questi ha accertato che il TEG relativo al rapporto di conto corrente è sempre rimasto entro la soglia di usura (cfr. tabella allegato n. 8 alla relazione peritale).

2.7 L'eccezione relativa all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, non può essere accolta per insufficienza di allegazione, in quanto l'attore non ha indicato neppure le tipologie di operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione.

2.8 L'attore ha, poi, contestato la variazione unilaterale dei tassi di interesse nel corso del rapporto. Il c.t.u. ha accertato che nel corso del rapporto i tassi sono stati variati unilateralmente dalla banca, per cui correttamente ha applicato quelli previsti nei due contratti e tenuto conto delle sole variazioni *in melius*.

\*\*\*

Riassumendo, il consulente d'ufficio ha proceduto alla complessiva ricostruzione dei rispettivi rapporti di dare e avere tra le parti alla luce della documentazione contabile prodotta in giudizio e dei criteri sopra illustrati, e cioè:

- tenendo conto del fatto che nei rapporti bancari oggetto di causa non è mai stato superato il tasso soglia di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

- conteggiando gli interessi semplici (senza capitalizzazione) per tutta la durata del rapporto;

- applicando gli interessi debitori e creditori convenzionalmente stabiliti o variati a vantaggio del correntista;

- eliminando le spese e le altre competenze non concordate dalle parti.

E' bene evidenziare, ancora una volta, che le risultanze della consulenza non sono state contestate dalla parte attrice. Il c.t.p. di parte convenuta ha contestato la periodicità del conteggio delle spese adottata dal consulente, ma questi ha ribadito di aver operato attenendosi al quesito assegnato dal giudice, e quindi di aver conteggiato solo le spese e le commissioni contrattualmente previste e con la periodicità pattuita.

Alla luce di tali criteri e dei conteggi eseguiti risulta che alla data di chiusura del conto corrente n. 1541 (che il consulente ha accertato essere stato chiuso in data 15.4.2010, in quanto l'ultimo estratto conto in atti, appunto al 15.4.2010, riporta un saldo pari a 0) [ ] era creditore nei confronti dell'istituto bancario della somma di € 29.594,71 (saldo finale del conto corrente a credito del cliente alla data del 15.4.2010).

Come detto, dall'ultimo estratto conto prodotto risulta che alla data del 15.4.2010 il saldo è stato portato a 0; vi è, pertanto, la prova che la parte attrice abbia pagato alla banca convenuta le poste debitorie indebitamente conteggiate, come accertate dal consulente.

Vertendosi in materia di ripetizione di indebito, in mancanza di prova della malafede dell'istituto convenuto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la parte attrice ha, inoltre, diritto agli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. L'obbligo restitutorio ha natura di debito di valuta, e come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c., che, però, la parte attrice non ha domandato.

In conclusione, [ ] va condannata a versare al [ ] la complessiva somma di € 29.594,71, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.

**Per Questi Motivi**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Condanna [redacted] s.p.a. al pagamento in favore del [redacted] in proprio e quale titolare della [redacted] della somma di € 29.594,71, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- 2) Condanna [redacted] al pagamento in favore del [redacted] in proprio e quale titolare della [redacted], delle spese processuali, che liquida in € 178,00 per esborsi, € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.

Così deciso in Frosinone, il 9.3.2017

Il giudice

(dott.ssa Maria Ciccolo)

*Maria Ciccolo*

